

*COMUNE DI MALO
PROVINCIA DI VICENZA*

*REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO
MEDIANTE SPONSOR DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI
APPARTENENTI AL PATRIMONIO
COMUNALE*

*Approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 68 del 5 NOV. 2015*

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.
- Art. 2 – Affidamento aree verdi mediante contratto di Sponsorizzazione.
- Art. 3 - Finalità.
- Art. 4 – Requisiti per la Sponsorizzazione.
- Art. 5 – Scelta dello Sponsor.
- Art. 6 – Casi esclusi.
- Art. 7 – Contratto di Sponsorizzazione.
- Art. 8 – Definizione degli interventi e dei controlli.
- Art. 9 – Altre manutenzioni.
- Art. 10 – Consegna dell'area e variazioni dell'impianto.
- Art. 11 – Lavori da eseguire nelle aree affidate.
- Art. 12 – Cartellonistica pubblicitaria dello Sponsor.
- Art. 13 – Infrazioni a norme e/o regolamenti.
- Art. 14 – Scadenze, rinnovi, decadenza del contratto.
- Art. 15 - Entrata in vigore.

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è diretto, in applicazione dell'art. 43 della legge 27.12.1997, n. 449 ed in conformità dell'art. 119 del Testo Unico delle autonomie locali n. 267 del 18.08.2000, a disciplinare le norme di attuazione della forma di affidamento in gestione delle aree verdi appartenenti al patrimonio comunale, denominata "contratto di sponsorizzazione", disciplinandone i criteri e le modalità.

Art. 2 – AFFIDAMENTO MEDIANTE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

1. L'Amministrazione comunale al fine di favorire il miglioramento della gestione delle aree comunali destinate a verde pubblico ha facoltà di affidare a tempo determinato la gestione delle stesse, a singoli o ad imprese, mediante il contratto di sponsorizzazione.
2. L'affidamento mediante contratto di sponsorizzazione può essere applicato a tutte le aree verdi comunali, non dotate di infrastrutture di pubblico servizio e non suscettibili di gestione economicamente vantaggiosa per l'affidatario.
3. Le aree verdi comunali da affidare mediante contratto di sponsorizzazione vengono individuate dall'Amministrazione con apposita delibera di Giunta Comunale.
4. La Sponsorizzazione si realizza attraverso la stipula di un contratto fra il soggetto affidatario e l'Amministrazione Comunale, opportunamente registrato e trascritto con spese a carico dello Sponsor.
5. Per "contratto di sponsorizzazione" si intende il contratto mediante il quale l'Amministrazione Comunale offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (Sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una determinata prestazione, la possibilità di diffondere la propria ragione sociale in appositi e definiti spazi pubblicitari.
6. Il contratto di Sponsorizzazione regola i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e lo Sponsor, disciplina altresì le modalità con cui lo Sponsor gestirà l'area a lui affidata a fronte dell'uso dell'immagine del Comune per la promozione del proprio marchio o prodotto.

Art. 3 – FINALITA'

1. Con l'affidamento mediante contratto di sponsorizzazione, disciplinato dal presente regolamento, l'Amministrazione Comunale tende a perseguire le seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:
 - a. concorrere alla realizzazione di attività di partecipazione dei soggetti privati alla gestione del territorio in coordinamento e connessione con i progetti del Comune;
 - b. favorire l'innovazione dell'organizzazione realizzando maggiori economie e migliore qualità dei servizi;
 - c. migliorare il decoro e l'aspetto estetico delle aree pubbliche poste all'interno del territorio comunale.

Art. 4 – REQUISITI PER LA SPONSORIZZAZIONE

1. I contratti di sponsorizzazione oggetto del presente regolamento possono essere conclusi con persone fisiche, persone giuridiche quali imprese individuali, società, cooperative, consorzi imprenditoriali ed agenzie di assicurazioni, enti pubblici non economici ed associazioni senza fini di lucro.
2. Le aree oggetto di accordi di sponsorizzazione manterranno la destinazione di uso pubblico.
3. Sono a carico dell'affidatario:
 - a. i costi di assicurazione per danni a cose, e a persone e nei confronti di terzi durante la gestione dell'area affidata;
 - b. eventuali costi del personale che effettuerà i lavori di manutenzione e cura delle aree verdi;
 - c. i costi per la predisposizione del progetto di sistemazione dell'area e del bozzetto grafico della targa di sponsorizzazione.

Art. 5 – SCELTA DELLO SPONSOR

1. La scelta dello Sponsor è effettuata dal Comune previa pubblicazione di apposito avviso.
2. Dell'avviso è data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio e lo stesso avviso sarà inserito nel sito internet del Comune; inoltre è possibile adoperare qualsiasi altra forma di pubblicità ritenuta di volta in volta più idonea per una maggiore diffusione.
3. In mancanza di specifiche richieste di sponsorizzazione, a seguito di avviso pubblico, si può procedere a trattativa diretta con eventuali soggetti interessati.
4. La richiesta deve essere presentata in forma scritta, in carta semplice e deve indicare:
 - a. le generalità del richiedente o ragione sociale dell'impresa;
 - b. l'indicazione dell'area che si chiede di sponsorizzare;
 - c. il progetto di sistemazione dell'area, se necessario, comprensivo di relazione tecnica, tavole di progetto in scala adeguata e relativi tempi di esecuzione, nonché gli interventi di manutenzione che lo Sponsor andrà ad effettuare;
 - d. il contratto avrà una durata minima di 3 anni e massima di 9 anni;
 - e. il bene, il servizio, l'immagine e o il logo che si intende promuovere, fornendo altresì il bozzetto grafico della targa di sponsorizzazione con si intende installare, indicando le caratteristiche e i materiali da utilizzarsi;
5. All'offerta deve essere allegata un'autocertificazione, a firma del soggetto proponente (legale rappresentante) accompagnata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento dello stesso, che dichiara:
 - a. di avere la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - b. di non essere sottoposto a misure cautelari antimafia;
 - c. l'inesistenza, nel caso l'offerta sia fatta da persona giuridica, di procedure fallimentari, liquidazioni coatte amministrative, amministrazione controllata, concordato preventivo e di non avere procedure fallimentari in corso proprio carico;
 - d. la regolarità contributiva (D.U.R.C.);
 - e. il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti, nel caso l'offerta sia fatta da un Ente Pubblico;
 - f. l'assunzione di tutte le responsabilità collegate al messaggio da diffondere e l'impegno a richiedere le relative autorizzazioni se necessarie (Soprintendenza – ANAS – Provincia, ecc.), nonché l'impegno alla stipula, prima della sottoscrizione del contratto, dell'assicurazione prevista al precedente art. 4 comma 3;
6. La richiesta di sponsorizzazione, previa istruttoria dell'ufficio competente, è approvata con delibera della Giunta Comunale.
7. E' possibile, se richiesta, l'assegnazione di più aree allo stesso Sponsor. Qualora le richieste sono superiori alle aree proposte per l'affidamento, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare una sola area a ciascun richiedente.
8. Per la richiesta della stessa area verrà preferito lo Sponsor che propone un progetto di sistemazione più conforme alle esigenze dell'Amministrazione Comunale o si propone per gestire l'area o le aree oggetto di contratto per un tempo maggiore rispetto a quello richiesto dall'avviso. In caso di parità si procederà mediante sorteggio.

Art. 6 – CASI ESCLUSI

1. Il Comune rifiuta qualsiasi sponsorizzazione nei casi in cui:
 - a. ritenga possa derivare un conflitto di interesse fra l'attività pubblica e privata;
 - b. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - c. sia in corso con l'offerente un controversia legale;
 - d. reputi l'offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse Sponsorizzazioni che contengono:
 - a. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;

- b. pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- c. messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 7 – CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono stabiliti in particolare:
 - a. il diritto dello Sponsor all'utilizzazione dello spazio assegnato all'interno dell'area ed alla facoltà di divulgare la sua collaborazione tramite mezzi di comunicazione adeguati e ammessi dalla normativa vigente;
 - b. la durata del contratto di sponsorizzazione;
 - c. gli obblighi assunti a carico dello Sponsor;
 - d. l'impegno dello Sponsor a svolgere le attività previste a titolo gratuito senza l'obbligo di garantire un ritorno di immagine dello stesso;
 - e. le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
 - f. la cauzione da richiedere;
 - g. l'esenzione del pagamento dei diritti pubblicitari;
 - h. l'obbligo di rimuovere le installazioni alla scadenza della concessione.

Art. 8 – DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI CONTROLLI

1. I seguenti interventi di manutenzione ordinaria e controlli saranno effettuati dallo Sponsor a totale propria cura e spese e dovranno essere eseguiti con la massima diligenza, osservando tutte le norme tecniche e precauzioni del caso, in conformità alle norme di sicurezza previste dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni:
 - a. taglio dell'erba ed eliminazione della vegetazione infestante;
 - b. eliminazione delle piante disseccate;
 - c. messa a dimora di nuove piante, arbusti o fiori secondo il progetto di sistemazione dell'area proposto in sede di offerta;
 - d. irrigazioni ed eventuale manutenzione ordinaria degli impianti, ove previsti;
 - e. eliminazione e smaltimento dei materiali di risulta derivanti dalle suddette operazioni;
 - f. piccole riparazioni, con sostituzioni di parti mancanti delle installazioni (catene, paletti, bulloni ecc.) di giochi, panchine, fontanelle, cestini ecc.;
 - g. pulizia dell'area da cartacce, bottiglie, lattine ecc.;
 - h. eliminazione della presenza di parassiti e fitopatie di tutti gli elementi vegetali presenti nell'area.
2. Lo Sponsor ha anche il compito di controllare e comunicare agli uffici comunali competenti tramite City web:
 - a. la presenza di punti luce spenti o mal funzionanti, eventuali problemi inerenti il sistema di distribuzione idrica, e qualsiasi altro problema relativo allo stato di conservazione di tutti gli elementi di arredo presenti nell'area;
 - b. gli atti di vandalismo ai danni della vegetazione e/o degli elementi di arredo presenti nell'area;
 - c. l'abbandono di rifiuti ingombranti e/o speciali.

Art. 9 – ALTRE MANUTENZIONI

1. Tutti gli interventi di manutenzione non compresi tra quelli descritti nel precedente articolo, saranno effettuati dall'ufficio comunale competente, salvo quanto diversamente specificato nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 10 – CONSEGNA DELL'AREA E VARIAZIONI DELL'IMPIANTO

1. Al momento della consegna dell'area verrà redatto un apposito verbale in cui sarà descritto lo stato della stessa, la vegetazione presente ed eventuali elementi di arredo esistenti al fine di stabilire quanto viene affidato.
2. Qualsiasi variazione dell'impianto originario dei luoghi, diverso rispetto al progetto proposto al momento dell'affidamento, dovrà essere autorizzato, secondo i casi, dai competenti uffici comunali.
3. Tutte le opere di miglioria apportate dallo Sponsor, alla fine del contratto, torneranno in proprietà al Comune senza che lo Sponsor abbia nulla a pretendere quale risarcimento delle spese sostenute.

Art. 11 – LAVORI DA ESEGUIRE NELLE AREE AFFIDATE

1. L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, di intervenire con lavori e/o opere integrative nell'area affidata dandone semplicemente comunicazione scritta allo Sponsor.
2. Le aziende e ditte che dovranno eseguire lavori o opere nell'area affidata (ad es. scavi per sottoservizi) dovranno richiedere preventiva autorizzazione agli uffici comunali competenti che provvederanno ad informare lo Sponsor delle autorizzazioni rilasciate.

Art. 12 – CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA DELLO SPONSOR

1. Gli impianti pubblicitari autorizzati agli Sponsor, ai sensi del presente regolamento, integrano le modalità di pubblicità già codificate con il "*Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni*", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 28.09.1995. Tutta la cartellonistica installata in fregio a strade pubbliche o di uso pubblico dovrà essere comunque conforme a quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada.
2. Ai cartelli pubblicitari da realizzare all'interno delle aree affidate agli Sponsor si applicano le disposizioni contenute nel regolamento citato al punto precedente.
3. Il bozzetto pubblicitario che lo Sponsor proporrà al momento della richiesta dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - a. dimensione del cartello pubblicitario pari a cm. 50 x cm. 70;
 - b. altezza massima del cartello, comprensivo della struttura di sostegno, pari a cm. 150,00 dal piano di calpestio interno all'area;
4. numero massimo di cartelli pubblicitari installabili:
 - n. 1 cartello per ogni area se inferiore a mq. 200,00;
 - n. 2 cartelli se l'area concessa è superiore a mq. 200,00;
5. Per aree superiori a 1.000 mq si potranno installare n. 5 cartelli pubblicitari pari a cm. 50 x cm. 70 o, in alternativa, un unico cartello delle dimensioni non superiori a mq 4,00, che dovrà essere posto al centro dell'area;
6. La collocazione del cartello resta subordinata all'acquisizione delle autorizzazioni degli Enti competenti (Soprintendenza – ANAS - Provincia), se dovute, sempre nel rispetto del citato regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni.

Art. 13 – INFRAZIONI A NORME E/O REGOLAMENTI

1. L'area concessa dovrà mantenere la destinazione di verde pubblico.
2. Non sono ammessi interventi di qualsiasi tipo che possono costituire limitazioni alle funzioni pubbliche delle aree o variazioni della loro destinazione urbanistica. Qualunque intervento strutturale deve essere preventivamente autorizzato dal Comune.
3. Gli interventi o modifiche non autorizzate comporteranno l'emissione di ordinanza per l'immediata rimessa in pristino dei luoghi, a cura e spese dello Sponsor, senza possibilità di rivalsa alcuna.

4. Il mancato ripristino dello stato dei luoghi, nei tempi fissati nell'ordinanza, o l'infrazione di altre disposizioni contenute nel contratto, comporterà l'avvio del procedimento di revoca dell'affidamento dell'area e l'addebito allo Sponsor delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dell'area, con incameramento della cauzione depositata in sede di avviso.

Art. 14 – SCADENZE, RINNOVI, DECADENZA DEL CONTRATTO

1. Gli affidamenti mediante contratto di sponsorizzazione, effettuati ai sensi del presente regolamento, hanno validità massima di anni 9 (nove). Non è prevista la possibilità di rinnovo tacito.
2. Le parti possono risolvere anticipatamente il contratto, per motivate ragioni, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, mediante comunicazione scritta con raccomandata A.R..
3. Al termine del contratto di sponsorizzazione sarà predisposto un sopralluogo congiunto tra le parti per la verifica dello stato dei luoghi riconsegnati, redigendo apposito verbale.

Art. 15 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione del Regolamento stesso da parte del Consiglio comunale.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento è fatto rinvio a quanto previsto dalle leggi di Settore, dal Codice Civile e dai principi normativi concernenti la materia desumibili anche dal D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

